

SNALS *conf.s.a.l. Belluno*

LE SCHEDE DELLO SNALS

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
(art.14, OM n. 112 del 6 maggio 2022)

Assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto

- La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, **su posto comune**, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione per tutto l'anno scolastico di riferimento (2022-2023).
- La rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, **per posto di sostegno**, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione, per tutto l'anno scolastico di riferimento (2022-2023).
- La mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione della proposta o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita (con gli effetti di cui ai punti precedenti).
- L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2022/2023 - 2023/2024).
- Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciarla per accettare una supplenza annuale (31 agosto) o una supplenza temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Il personale che non esercita detta facoltà non è considerato rinunciario e mantiene l'incarico precedentemente conferito.

Belluno, 06 settembre 2022